



REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO(D.P.R. 10.09.90, N°285) **(POLIZIA MORTUARIA)**

**Approvato con delibera di C.C. n° 127 del 30.11.1999
Ripubblicato il regolamento dal 10.01.2000 al 24.01.2000**

**Modificato con delibera del C.C. n. 127 del 28.12.2000
Ripubblicata la delibera dal 09.02.2001 al 23.02.2001**

**Modificato con delibera del C.C. n. 98 del 25.11.2004
Ripubblicata la delibera dal 31.12.2004 al 14.01.2005**

**Modificato con delibera del C.C. n. 90 del 06.12.2005
Ripubblicata la delibera dal 27.12.2005 al 10.01.2006**

**Modificato con delibera del C.C. n. 101 del 20.12.2007
Pubblicata la delibera dal 09.01.2008 al 23.01.2008**

**Modificato con delibera del C.C. n. 73 del 05/10/2010
Pubblicata dal 08/10/2010 al 22/10/2010**

**Modificato con delibera del C.C. n. 3 del 03.02.2014
Pubblicata la delibera dal 06.02.2014 al 21.02.2014**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO	Pag. 7
ART. 2	COMPETENZE	Pag. 7
ART. 3	RESPONSABILITA'	Pag. 7
ART. 4	FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI	Pag. 8
ART. 5	SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	Pag. 8
ART. 6	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	Pag. 8

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ART. 7	DICHIARAZIONE DI MORTE	Pag. 10
ART. 8	ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO	Pag. 10
ART. 9	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	Pag. 10
ART. 10	ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	Pag. 11
ART. 11	REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Pag. 11
ART. 12	RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE	Pag. 11

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 13	TERMINI	Pag. 12
ART. 14	PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE	Pag. 12
ART. 15	DEPOSITO DI OSSERVANZE E OBITORIO	Pag. 12
ART. 16	AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC	Pag. 13
ART. 17	RISCONTRO DIAGNOSTICO	Pag. 13
ART. 18	RILASCIO CADAVERI, OSSA, ETC. A SCOPO DI STUDIO	Pag. 13
ART. 19	PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI	Pag. 14
ART. 20	AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	Pag. 14

CAPO IV FERETRI

ART. 21	FERETRO INDIVIDUALE, DEPOSIZIONE	Pag. 15
ART. 22	VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO	Pag. 15

ART. 23	FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI	Pag. 15
ART. 24	FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI	Pag. 16
ART. 25	PIATRINA DI RICONOSCIMENTO	Pag. 16

**CAPO V
TRASPORTI FUNEBRI**

ART. 26	MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO	Pag.18
ART. 27	TRASPORTI FUNEBRI	Pag. 18
ART. 28	TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO	Pag. 18
ART. 29	ORARIO DEI TRASPORTI	Pag. 19
ART. 30	NORME GENERALI PER I TRASPORTI	Pag. 19
ART. 31	RITI RELIGIOSI	Pag. 19
ART. 32	TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	Pag. 19
ART. 33	MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	Pag. 20
ART. 34	TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	Pag.20
ART. 35	TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	Pag. 21
ART. 36	TRASPORTI ALL'ESTERNO O DALL'ESTERNO	Pag. 21
ART. 37	TRASPORTO DI CENERI E RESTI	Pag. 21
ART. 38	RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO	Pag. 21

**TITOLO II
CIMITERI**

**CAPO I
CIMITERI**

ART. 39	ELENCO CIMITERI	Pag.22
ART. 40	DISPOSIZIONI GENERALI-VIGILANZA	Pag. 22
ART. 41	REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	Pag. 23
ART. 42	AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	Pag. 23
ART. 43	DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO	Pag. 23

**CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

ART. 44	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.24
ART. 45	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	Pag. 24
ART. 46	PLANIMETRIE DEI CIMITERI	Pag. 25

**CAPO III
INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

ART. 47	INUMAZIONE	Pag. 26
ART. 48	CIPPO	Pag. 26
ART. 49	TUMULAZIONE	Pag. 27
ART. 50	DEPOSITO PROVVISORIO	Pag. 27

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 51	ESUMAZIONI ORDINARIE	Pag.29
ART. 52	AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	Pag. 29
ART. 53	ESUMAZIONE STRAORDINARIA	Pag. 29
ART. 54	ESTUMULAZIONI	Pag. 30
ART. 55	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	Pag. 30
ART. 56	RACCOLTA DELLE OSSA	Pag. 31
ART. 57	OGGETTI DA RECUPERARE	Pag. 31
ART. 58	DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	Pag. 31
ART. 59	SICUREZZA E PREVENZIONE – RIFIUTI CIMITERIALI	Pag.32

CAPO V
CREMAZIONE

ART. 60	CREMATORIO	Pag.33
ART. 61	MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	Pag. 33
ART. 62	URNE CINERARIE	Pag. 33

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 63	ORARIO	Pag.34
ART. 64	DISCIPLINA DELL'INGRESSO	Pag. 34
ART. 65	DIVIETI SPECIALI	Pag. 34
ART. 66	RITI FUNEBRI	Pag. 35
ART. 67	EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE E NEI CAMPI COMUNI	Pag. 35
ART. 68	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	Pag. 36
ART. 69	MATERIALI ORNAMENTALI	Pag. 36
ART. 70	LUCE VOTIVA	Pag. 36

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 71	SEPOLTURE PRIVATE	Pag. 38
ART. 72	DURATA DELLE CONCESSIONI	Pag. 39
ART. 73	MODALITA' DI CONCESSIONE	Pag. 40
ART. 74	USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	Pag. 41
ART. 75	MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE	Pag. 42
ART. 76	COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI	Pag. 43

CAPO II
DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 77	DIVISIONE, SUBENTRI	Pag.45
ART. 78	RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 90 ANNI	Pag. 46
ART. 79	RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	Pag. 46
ART. 80	RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	Pag. 46
ART. 81	RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 90 O PERPETUA	Pag. 47

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 82	REVOCA	Pag. 48
ART. 83	DECADENZA	Pag. 48
ART. 84	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	Pag. 48
ART. 85	ESTINZIONE	Pag. 49

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 86	ACCESSO AL CIMITERO	Pag. 50
ART. 87	AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	Pag. 50
ART. 88	RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE	Pag. 51
ART. 89	RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO	Pag. 51
ART. 90	INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI	Pag. 52
ART. 91	LAVORAZIONE DEL MATERIALE	Pag. 52
ART. 92	ORARIO DI LAVORO	Pag. 52
ART. 93	SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	Pag. 52
ART. 94	VIGILANZA	Pag. 53
ART. 95	OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	Pag. 53

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 96	FUNZIONI – LICENZA	Pag. 54
---------	--------------------	---------

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 97	ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	Pag. 55
ART. 98	MAPPA	Pag. 55
ART. 99	ANNOTAZIONI IN MAPPA	Pag. 56
ART. 100	REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	Pag. 56
ART. 101	SCADENZIARIO DEFUNTI	Pag. 56
ART. 102	SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI	Pag. 57

CAPO II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 103	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	Pag. 57
ART. 104	CAUTELE	Pag. 57
ART. 105	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	Pag. 57
ART. 106	CONCESSIONI PREGRESSE	Pag. 58
ART. 107	SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO	Pag. 58
ART. 108	RIMESSE DI CARRI FUNEBRI – NORMA TRANSITORIA	Pag. 59
ART. 109	TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI	Pag. 59
ART. 110	RICHIAMO ALLE NORME VIGENTI	Pag. 59
ART. 111	ABROGAZIONI DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI	Pag. 59
ART. 112	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 59

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.34, al DPR 10.09.90 n° 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla costruzione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e dell'Autorità Giudiziaria
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso la forma di gestione individuata dall'articolo 23 della Legge n° 142/90, e precisamente mediante la Azienda Speciale Pluriservizi Camaione, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni, che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
4. Il coordinatore sanitario della USL vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. Agli organi precati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dal Responsabile del Servizio nominato all'interno della citata Azienda Speciale Pluriservizi Camaione, di cui all'art. 106 (Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria) del presente regolamento.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune attraverso la Azienda Speciale Pluriservizi Camaione, mentre ha cura affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose etc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo

servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sai personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, ovvero con separazione passata in giudicato, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - La visita necroscopica,
 - Il servizio di osservazione dei cadaveri
 - Il trasporto delle salme, così come individuate dal successivo art. 32 (trasferimento di salme senza funerale)
 - L'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne
 - Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 28 (trasporti gratuiti a pagamento)
 - L'inumazione in campo comune,
 - La cremazione, ed il costo effettivo per il trasporto da rimborsare a cura del Comune
 - La deposizione delle ossa in ossario comune
 - Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 24 (fornitura gratuita dei feretri)
 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale
 - Le tariffe sono automaticamente aggiornate con cadenza annuale, secondo l'incremento valori indici ISTAT
 - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art 32, 2° comma, lettera g) della Legge n° 142/90, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore.

ART. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso i cimiteri sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa legittimamente avere interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del DPR 258/90 e precisamente le autorizzazioni per le sepolture rilasciate dall'ufficiale di Stato Civile ed i registri delle sepolture che viene compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali e nei cimiteri i seguenti documenti:
 - L'orario di apertura e chiusura al pubblico,
 - Copia del presente regolamento,
 - L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno,
 - L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo,
 - L'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione,
 - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge n° 241/90.

CAPO II

DICHIARZIONE DI MORTE; DENUNCIA DELLA CAUSA; ACCERTAMENTO

ART. 7 – DICHIARAZIONE DI MORTE

1. Le dichiarazioni di morte debbono essere effettuate ai sensi dell'art. 1) del DPR 285/90
2. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso
4. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
5. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
6. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 8 – ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui all'art. 9 (denuncia della causa di morte) e successivi.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ordinamento di Stato Civile n° 1238/39, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, etc..

ART. 9 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 (ventiquattro) ore la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Tale scheda viene poi trasmessa all'ISTAT dall'USL
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del DPR 285/90

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del DPR 13.02.64, n° 185
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il coordinatore sanitario della USL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso l'USL sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 10 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 (quindici) ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11 (referto dell'autorità giudiziaria). Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alla dipendenze del coordinatore sanitario della USL, da un medico nominato dalla USL.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il coordinatore sanitario della USL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

ART. 11 – REFERITO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 12 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'USL. Inoltre provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 13 – TERMINI

1. Fino al 24 (ventiquattro) ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrono speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del coordinatore sanitario della USL.
3. È invece da protrarre fino a 48 (quarantotto) ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ART. 14 – PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui al seguente articolo 15 (deposito di osservazione e obitorio), anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il coordinatore sanitario della USL prescrive le speciali misure cautelative.

ART. 15 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei.
2. In tali depositi devono essere ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto dalle normative vigenti, le salme di persone:
 - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o un luogo pubblico;
 - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.
4. Il Comune provvede all'obitorio in locali idonei per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
5. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, su proposta del necroscopo, nel caso di persone morte in case inadatte, ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

6. Nel deposito di osservazione è permesso ai parenti e a chi se ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazione di vita.
7. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e comunque in caso contrario, sarà compito del coordinatore sanitario dell'USL adottare le misure cautelative necessarie. In tali locali è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
8. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal coordinatore sanitario della USL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.64, n°185.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC.

1. Salvo il nulla osta di cui al precedente art. 13 la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'Ord. Stato Civile n° 1238/39 e dal D.P.R. 285/90.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art.7) del DPR 258/90, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'USL con le modalità indicate nel precitato art 7). Il trasporto è fatto come al successivo articolo 32 (trasferimento di salme senza funerale)
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 17 – RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del DPR 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37-38 e 39 dello stesso DPR.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'USL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

ART. 18 – RILASCIO CADAVERI, OSSA, ETC. A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio alla sale anatomiche universitarie di cadavere, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilasciato che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del DPR 285/90. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 del DPR 285/90 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali etc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il coordinatore sanitario dell'USL può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del DPR 285/90, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.
5. In nessuno altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ART. 19 – PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

1. Il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 02.12.75, n° 644, modificata dalla Legge 13.07.90, n°198, L.29.12.93, n° 578 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 22.08.94, n° 582

ART. 20 – AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 17 (riscontro diagnostico)
2. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del coordinatore sanitario della USL
3. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
4. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del DPR 285/90, è eseguito dal coordinatore sanitario dell'USL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del DPR 285/90.

CAPO IV

FERETRI

ART. 21 – FERETRO INDIVIDUALE, DEPOSIZIONE

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23 (feretri per inumazione, tumulazione e trasporti)
2. In ciascuno feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 22 – VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato e dovrà essere redatto e sottoscritto il relativo verbale
2. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 16 (autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, etc.) ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
3. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 23 (feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti) nonché della rispondenza delle operazioni a quanto previsto dal DPR 285/90.
4. Una copia del verbale di chiusura del feretro, con indicazione della tipologia della chiusura effettuata (per inumazioni, tumulazioni etc.) dovrà essere consegnata, unitamente agli altri documenti, all'incaricato del trasporto funebre, il quale a sua volta lo consegnerà all'addetto che riceve il feretro all'impianto cimiteriale.

ART. 23 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:
 - PER INUMAZIONE: **A)** il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente in abete, pioppo, pino, larice, etc. **B)** le tavole devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2. **C)** la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 285/90
 - PER TUMULAZIONE **D)** la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/90.
 - PER TRASFERIMENTO DA COMUNE A COMUNE, ALL'ESTERO O DALL'ESTERO. **E)** per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 km, all'estero o

dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le stesse disposizioni indicate alla precedente lett. D) nonché agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90 se il trasporto è per o dall'estero, **F)** per il trasferimento dal Comune a Comune con percorso non

- - superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 285/90, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.
 - PER LA CREMAZIONE. **G)** La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche uguali a quella per l'inumazione, per i trasporti interni al Comune di decesso, **H)** la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. F), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso, **I)** la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. D), in ogni altro caso. È ammesso al posto della cassa metallica altro manufatto autorizzato dal Ministero della Sanità .
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0.660.
 3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 4. È vietato in ogni altro caso l'impiego di materiale non biodegradabile nella inumazione.
 5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale non biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR n° 285/90.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, purché autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 24 – FORNITURA GRATUITA FERETRI

1. L'Azienda Speciali Pluriservizi mediante apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato che svolgono servizio di onoranze funebri, fornisce gratuitamente una cassa avente le caratteristiche di cui al precedente articolo per le inumazioni o per le cremazioni di salme appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 25 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per i feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 26 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL vigila e controlla il servizio trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART 27 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con le modalità e con i mezzi di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90.

ART. 28 TRASPORTO RESTI MORTALI E LE CASSETTE DEI RESTI MORTALI

I trasporti di cassette di resti mortali, provenienti da esumazione o estumulazione e di urne cinerarie possono svolgersi anche a cura di terzi, compresi i familiari interessati, con mezzi propri e previo rilascio delle autorizzazioni del Sindaco, secondo le modalità indicate nel successivo art. 37 (trasporto di ceneri e resti).

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 24 (fornitura gratuita dei feretri) del presente Regolamento, la sosta lungo il percorso.
 - gratuiti, ed in modo decoroso, quando sussistano le condizioni di cui al richiamato art. 24 (fornitura gratuita dei feretri).
2. I trasporti funebri a pagamento sono in classe unica, secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.

3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico dell'Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire quando sia disposto dall'Autorità Giudiziaria, o da quella Sanitaria in caso di abitazioni inadatte al mantenimento della salma.

ART. 29 – ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco ed in base all'orario di apertura dei cimiteri indicato nel successivo art. 63 (orario). Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria della Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ART. 30 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 23 (feretri per inumazione, tumulazione e trasporti), inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento e del verbale di chiusura feretro e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 34 (trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione) deve restare in consegna al vettore per il tempo del tragitto.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 31 – RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 32 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo etc., il Sindaco, a richiesta dei famigliari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impegno del mezzo di cui al primo comma.

ART. 33 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del servizio igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfestazioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui al precedente art. 15 (depositi di osservazione e obitorio) anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 34 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimiteri di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domande degli interessati.
2. La domande deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dalla quale si possa evincere se il deceduto è morte per malattia infettiva-diffusiva o se siano stati somministrati nuclidi radioattivi. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura sono sufficienti i dati anagrafici del defunto, con la data di morte.
3. Al decreto è successivamente allegato l'attestazione del personale incaricato della verifica di cui al precedente art. 22 (verifica e chiusura del feretro).
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 23 (feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti), secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, 1° e 2° comma del DPR 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 35 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 36 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.37, approvata con R.D. 01.07.37, n°1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART.37 – MODALITA' DI TRASPORTO DI CENERE E RESTI

1. In trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per lo Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del DPR 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 62 (urne cinerarie).

ART. 38 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato dal Consiglio Comunale.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ART. 39 – ELENCO DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.34 n° 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - Cimitero di Camaione Capoluogo
 - Cimitero di Capezzano Pianore
 - Cimitero di Montemagno
 - Cimitero di S. Lucia
 - Cimitero di Montebello
 - Cimitero di Monteggiori
 - Cimitero di Greppolungo
 - Cimitero di Lombrici
 - Cimitero di Casoli
 - Cimitero di Metato
 - Cimitero della Pieve
 - Cimitero di S. Maria Albiano
 - Cimitero di Migliano
 - Cimitero di Orbicciano
 - Cimitero di Fibbiana
 - Cimitero di Pedona
 - Cimitero di Valpromaro
 - Cimitero di Pontemazzori
 - Cimitero di Nocchi
 - Cimitero di Gombitelli
 - Cimitero di Fibbiano
 - Cimitero di Torcigliano

ART. 40 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con la forma di gestione riconosciuta idonea e legittima, ai sensi dell'art. 23 della legge n° 142/90, vale a dire mediante l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaione.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente alla Azienda Pluriservizi Camaioire le azioni di vigilanza sulla esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90.
6. Il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica delle USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 41 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in apposite zone del cimitero.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 42 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o aventi diritto alla sepoltura anche a seguito del rinnovo di vecchia concessione. Sono pure accolti, indipendentemente dalla residenza su istanza dei familiari residenti nel Comune di Camaioire, le salme, i resti mortali e le ceneri di parenti fino al 2° grado.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ART. 43 – DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO

1. Nessun feretro può essere ricevuto nel cimitero se non è accompagnato:
 - dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficio di stato Civile,
 - dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco,
 - dal verbale di chiusura feretro, rilasciato dal responsabile che ha effettuato la chiusura stessa,
 - dall'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ufficio Polizia Mortuaria nella quale è indicato l'operazione cimiteriale da eseguire.
2. Tali documenti devono essere ritirati dal personale addetto al cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati nelle forme dovute.
3. In mancanza anche di uno solo dei documenti sopraddetti, il feretro non sarà accolto al cimitero.
4. Per l'accoglimento dei prodotti abortivi, di concepimento se richiesto dai genitori, occorre il permesso di trasporto e di seppellimento rilasciato dalla USL.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 44 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/90
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (murature, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 285/90 e dall'articolo successivo.

ART. 45 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Nei tempi previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n° 145 del 09.11.98, il Consiglio stesso è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che contenga le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei componenti servizi dell'USL . Si applica l'art. 50 della legge n°142/90.
3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro
4. Nel cimitero devono essere individuati spazi o zone da destinare a:
 - campi di inumazione comune;
 - ossario comune;
 - cinerario comune.
5. Nel cimitero possono essere individuati spazi o zone da destinare a :
 - campi per sepolture private a sistema di inumazione;
 - campi per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione, per famiglie o collettività;

- tumuli individuali, tombe o loculi;
 - cellette ossarie o cinerarie.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
 7. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90.
 8. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. La normativa tecnica attuativa stabilisce, tra l'altro:
 - le tipologie di superficie delle aree da concedere,
 - distanze dai viali,
 - l'incidenza della superficie coperta in rapporto alla zona,
 - altezza fuori del piano campagna.
 9. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza della sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ART. 46 – PLANIMETRIE DEI CIMITERI

1. Presso l'ufficio polizia Mortuaria sono conservate le planimetrie dei cimiteri esistenti nel territorio, in scala 1:500.
2. Le planimetrie dovranno essere estese anche nelle zone circostanti del territorio comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. Le planimetrie dovranno essere aggiornate ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
4. La redazione ed aggiornamento delle planimetrie dovrà essere effettuato dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 47 – INUMAZIONI

1. Le sepolture per inumazioni sono comuni, sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata;
2. Nelle aree o riquadri destinate alle sepolture comuni, ogni fossa, di cui all'art. 72 del DPR 285/90, è destinata a contenere un solo feretro.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. Particolari riquadri nel campo comune possono essere destinati per inumare i prodotti abortivi e di concepimento e parti anatomiche.
5. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con massima cura.
6. Deposito il feretro nella fossa, questa dovrà essere subito riempita con le modalità di cui all'art. 71 del DPR 285/90.
7. Per le salme racchiuse in duplice cassa, ma per le quali è richiesta l'inumazione, si osservano le norme di cui all'art. 75 del DPR 285/90.

ART. 48 – CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da cippo, fornito e messo in opera dalla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura della Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dalla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore l'installazione, di copritomba, di lapidi, di monumento od altro, nonché l'apposizione di lastre perimetrali, il tutto in marmo bianco, previo pagamento del corrispettivo in tariffa secondo le seguenti misure:
 - lastre perimetrali ingombro massimo 1.70 x 0.70: lunghezza 1,70 x 0.20 x spessore massimo 0.05; larghezza mt 0.70 x 0.20 x spessore massimo 0.05;
 - copritomba: massimo 1/3 della lunghezza, spessore massimo cm.5;
 - lapide: dal copritomba, altezza massima mt.1, larghezza massima mt. 0,70, sulla quale dovrà essere riportato in alto il nome, cognome data di nascita e di morte del defunto
 - monumento: dal copritomba altezza massima mt. 1,00, larghezza massima mt. 0,70. L'ingombro complessivo non potrà essere, comunque superiore ad 1/3 della superficie occupata dalla cordonatura indicata per le lastre perimetrali.
4. L'installazione di quanto al comma precedente, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285\90.
6. In caso di sostituzione di marmi per usura o rottura dei materiali che lo compongono, potrà essere consentito l'utilizzo, anche di materiali compatibili con l'estetica delle tombe circostanti.

7. L'aggiunta di epigrafe deve essere preventivamente autorizzata come previsto dal successivo articolo 67 (epigrafe, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nei campi comuni).
8. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 3° e 6°, sono rilasciate dall'ufficio di polizia Mortuaria, sentito se del caso, il settore Lavori Pubblici o il Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Camaiore e previo pagamento della prevista tariffa.

ART. 49 – TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune, dall'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore o dai concessionari in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,60 e larghezza mt. 0,75. a detto ingombro va aggiunto a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90.
5. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni celletta ossario deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione di cassette resti: dette cellette non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 0,70, altezza mt. 0,30, larghezza mt. 0,30. Per le nicchie cinerarie la lunghezza minima è pari a mt. 0,50. A detti ingombri va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

ART. 50 – DEPOSITO PROVVISORIO

1. In apposito reparto dei colombari dei cimiteri, possono essere individuati loculi destinati alla sepoltura provvisoria delle salme.
2. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo.
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità,
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private,
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune o dall'A.S.P. , con progetto già approvato.
In quest'ultimo caso le spese inerenti le opere murarie per la successiva tumulazione definitiva del defunto sono ridotte al 50%, tale riduzione sarà applicata solo per coloro che saranno posti in deposito provvisorio dopo l'approvazione del presente regolamento.
4. La durata del deposito provvisorio nei casi previsti dal comma 3 è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e\o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a dodici mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di diciotto mesi. La concessione provvisoria deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. A tali operazioni sarà presente l'Autorità Sanitaria.
7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
9. In caso di indisponibilità di loculi costruiti dall'Ente o dall'Azienda, dichiarata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, il deposito provvisorio può essere disposto in un loculo o tomba già concessa a privati previa autorizzazione del concessionario e fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

ART. 51 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285\90 e cioè di dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, ad esclusione del periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Nel caso in cui sia constatata la non completa mineralizzazione del cadavere, questo sarà reinumato per un periodo di ulteriori cinque anni, o per un periodo di ulteriori due anni qualora alla salma vengano effettuati dei particolari trattamenti con prodotti chimici, previsti dalle normative vigenti, testati per favorirne la mineralizzazione.
4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 52 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del responsabile del servizio di polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche dei sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con *congruo* anticipo di giorni 90

ART. 53 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinato di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre i dodici mesi successivi alla sepoltura.
2. Salvo i casi ordinati dalle Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285\90 e cioè nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre e Dicembre.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazioni straordinarie occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale da lui delegato.

ART. 54. – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai venti anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai venti anni,
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco e secondo quanto indicato nel precedente art. 51 comma 3° (esumazioni ordinarie).
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno tre anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 55 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata o loculo già in concessione al richiedente, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle somme stabilite dalla Amministrazione Comunale.
3. Non è data possibilità di assegnare un loculo o una tomba privata (in prima assegnazione) per la sola tumulazione dei resti ossari, ma è solo consentito di inserire tali resti in un loculo o tomba privata già in concessione al richiedente ove è già tumulato un feretro.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste dalla Amministrazione Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziarie, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n° 2704 e successive modificazioni.

ART. 56 – RACCOLTA DELLA OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In tal caso la richiesta deve essere presentata entro i due mesi successivi dalla data di raccolta delle ossa. Decorso tale termine si provvederà al deposito delle stesse nell'ossario comune.
2. In tali casi i resti mortali vengono immediatamente raccolti in cassetta di zinco, appositamente saldata sulla quale è indicato il nome e cognome del defunto.
3. Ogni cassetta deve contenere i resti mortali di una sola salma.
4. Non è data possibilità di assegnare un loculo o una tomba privata (in prima assegnazione) per la sola tumulazione dei resti mortali, ma è solo consentito di inserire tali resti in un loculo o tomba privata già in concessione al richiedente ove è già tumulato un feretro.

ART. 57 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazione si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi migliorativi degli impianti cimiteriali.

ART. 58 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dagli aventi diritto passano in proprietà della Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione della Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti dalla nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dalla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole all'interno dei cimiteri o, all'esterno, in altro luogo.

ART. 59 – SICUREZZA E PREVENZIONE – RIFIUTI CIMITERIALI

1. Nella esecuzione di operazioni cimiteriali dovranno osservarsi le cautele, utilizzarsi dispositivi di protezioni individuali e attrezzature, capaci di limitare il rischio dei lavoratori ai sensi del D.LGS. 626/94 e successive modificazioni.
2. I rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono classificati urbani ai sensi dell'art. 2 del D.LGS. 22/97 e devono essere trattati e smaltiti nel rispetto della normativa in vigore.

CAPO V
CREMAZIONE

ART. 60 – CREMATORIO

1. Il Comune non disponendo di impianto di cremazione autorizza quanti richiedano la cremazione della salma, ad utilizzare idonei impianti.

ART. 61 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA
CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari, di loro incaricato o, in loro assenza, di chi abbia titolo a provvedere alla esecuzione delle volontà del de cuius, ivi compreso il Presidente dell'associazione legalmente riconosciuta, senza scopo di lucro, di cui al comma 3° dell'art. 79 del DPR 285/90.
2. Le modalità operative sono determinate dal Sindaco. Ad esse si attiene il personale preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 62 – URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria in ciascun vano distinta di essa, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita cella, mensola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari o tombe in concessione a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3° del DPR 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Non è data possibilità di assegnare un loculo o una tomba privata (in prima assegnazione) per la sola tumulazione dei resti cinerari, ma è solo consentito di inserire tali resti in un loculo o tomba privata già in concessione al richiedente ove è già tumulato un feretro.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 63 – ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, e *precisamente* orientativamente:
 - dal 1 Novembre al 31 Marzo: MATTINO ore 9,00 – 12,00 POMERIGGIO ore 14,00 – 17,00
 - dal 1 Aprile al 30 Settembre: MATTINO ore 8,00 – 12,00 POMERIGGIO ore 16,00 – 19,30
 - dal 1 Ottobre al 31 Ottobre: MATTINO ore 8,00 – 12,00 POMERIGGIO ore 15,00 – 18,00
2. Il LUNEDI' mattina gli impianti cimiteriali di Camaiore e Capezzano, saranno chiusi al pubblico
3. Nel periodo della Commemorazione dei defunti, dal 1 al 4 Novembre gli impianti cimiteriali potranno restare aperti per periodi superiori, in deroga al presente articolo e su ordinanza del Sindaco.
4. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
5. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
6. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 64 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - alle persone muniti di oggetti ingombranti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale in servizio presso il cimitero al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque che contrastano con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore ai *sei* dieci anni quando non siano accompagnata da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari
4. È consentito l'accesso a mezzi speciali utilizzati da invalidi o da portatori di handicap.

ART. 65 – DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, etc..;

- depositare lungo i corridoi dei colombari o al di fuori delle aree concesse in uso per tombe private, vasi contenenti fiori, composizioni floreali o quant'altro possa intralciare la regolare movimentazione delle scale per l'accesso ai loculi, o impedisca il regolare passaggio lungo i viali del cimitero;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 -
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - qualsiasi tipo di coltivazione;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. I monumenti, gli ornamenti in genere collocati su una sepoltura non potranno, in alcun modo, prima della scadenza della concessione, essere portati fuori dal cimitero. Per particolari esigenze di manutenzione non eseguibili sul posto, gli aventi titolo, con istanza rivolta alla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole, potranno essere autorizzati a trasportare i suddetti materiali fuori del cimitero, purché si impegnino a ricollocarli nei termini fissati dall'ufficio.
 4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
 5. Ai contravventori ai divieti sopra indicati, si applicheranno in quanto compatibili, le sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti comunali.

ART. 66 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria e svolto nel rispetto dell'orario del cimitero.

ART. 67 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE E NEI CAMPI COMUNI

1. Ogni epigrafe, contenente rituale espressione commemorativa, deve essere approvata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi,

devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere eventuali.

2. Nella domanda il testo dell'epigrafe, se non compilato in lingua italiana, deve contenere la relativa traduzione.
3. Le modifiche di epigrafi come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero, verranno rimosse, senza necessità di alcun preavviso. Le spese occorse saranno poste a carico del concessionario, aventi causa o familiari.
5. Nel caso di dispute fra gli aventi diritto l'ufficio non rilascerà alcuna autorizzazione fino a quando gli stessi non avranno raggiunto un accordo.
6. Sulle sepolture dei campi comuni, in sostituzione del cippo, di cui al precedente art. 48 (cippo) e previo pagamento della tariffa, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta, dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed alle indicazioni del presente regolamento.
7. Sono vietate decorazioni deteriorabili nell'impiego di contenitori, quali portafiori indecorosi e non rispondenti all'estetica del cimitero.
8. Si consente l'apposizione di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo. È pure consentita l'apposizione di piantine, di fiori e di sempreverdi, avendo pure cura che non superino le altezze indicate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
9. L'autorizzazione, per quanto ai precedenti commi, è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata di disegno riportante le misure e i materiali utilizzati, nonché al pagamento delle tariffe previste.
10. Le sostituzioni di croci, cordature, lapidi, monumenti, etc. devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità di cui al precedente comma.
11. Le suddette procedure valgono anche per le sepolture private.

ART. 68 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 69 – MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 58 (disponibilità dei materiali) in quanto applicabili.

ART. 70 – LUCE VOTIVA

1. Nei cimiteri comunali l'illuminazione votiva fornita attraverso una rete è servizio pubblico da gestire mediante la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole.
2. Gli interessati potranno usufruire della luce votiva di cui al comma 1° dietro pagamento di distinto corrispettivo, stabilito dalla tariffa in vigore, per:
 - spese di allaccio,
 - canone annuo di abbonamento al servizio.
3. Le condizioni di abbonamento e recesso, gli standard qualitativi del servizio di cui al comma 1° sono stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito regolamento.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 71 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 45 (Piano regolatore cimiteriale), l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dalla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dalla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole riguardano:
 - sepolture individuali quali loculi, tombe privilegiate, ossarietti, celle per singole urne cinerarie etc.,
 - sepolture per famiglie e collettività quali cappelle, archi a più posti, etc..
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dei canoni stabiliti dall'apposito organo Comunale.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.
7. La concessione è regolata dalle norme vigenti apportate con il DPR 285/90, dal presente Regolamento e da quelle particolari previste dal piano regolatore cimiteriale e connessa normativa tecnica di attuazione, nonché da quanto riportato nello schema di contratto-tipo allegato al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A". L'assegnazione e l'istruttoria dell'atto di concessione seguono i criteri stabiliti in via regolamentare dal Comune, e competono al Responsabile del servizio di polizia mortuaria della Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole. La sottoscrizione dell'atto di concessione compete al Dirigente Responsabile.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I concessionari, pertanto, non potranno vantare diritti di proprietà sulle aree ma soltanto di utenza e di sepoltura.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;

- la persona o nel caso di Enti e collettività, il legale Rappresentante protempore, concessionari;
- le salme destinate, ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione indicati dal concessionario, nel rispetto delle norme del presente regolamento;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ART. 72 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 285\90.
2. La durata è fissata:
 - in 90 (novanta) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle),
 - in 30 (trenta) anni per i loculi o comunque per le sepolture privilegiate (tombe),
 - in 30 (trenta)anni per le celle ossarie e le celle \mensole cinerarie individuali.
3. A richiesta degli interessati per le sepolture individuali (loculi, celle ossarie-cinerarie e tombe) è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione vigente.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione dal Comune del documento contabile relativo al pagamento del canone.
5. Qualora la scadenza della concessione avvenga prima che sia raggiunto il periodo di venticinque anni per procedere alla raccolta dei resti mortali, si potrà consentire il prolungamento della concessione per un numero minimo pari a quelli occorrenti a raggiungere i venticinque anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento della concessione il canone è stabilito rapportando l'importo della tariffa in vigore, la durata della concessione, per il numero degli anni in proroga concessi.
6. Per le cappelle di famiglia, deceduto il concessionario ed estinta la famiglia, così come individuata al successivo art. 74 comma 2° (uso delle sepolture private), può consentirsi il rinnovo della concessione in favore degli eredi estranei alla famiglia su istanza di uno di essi, corredata da un atto sostitutivo di notorietà, in cui siano individuati gli eredi di pari grado del concessionario, i quali dovranno dichiarare che nulla osta al rinnovo della concessione prima della scadenza naturale, in favore dell'istante. Tale concessione è soggetta al pagamento della tariffa in vigore per l'area occupata. La nuova concessione è, comunque, consentita purché siano trascorsi almeno venticinque anni dalla tumulazione della salma per la quale dovrà essere eseguita la estumulazione. Nella tomba possono essere mantenute le salme o i resti mortali dei defunti in essa tumulati.
7. Per le sepolture individuali quali loculi o tombe, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento può consentirsi il rinnovo della concessione in favore degli eredi su istanza di uno di essi, corredata da un atto sostitutivo di notorietà, in cui siano individuati gli eredi di pari grado del concessionario, i quali dovranno dichiarare che nulla osta al rinnovo della concessione prima della scadenza naturale, in favore dell'istante. Tale concessione è consentita anche per le persone in vita al momento della richiesta ed è soggetta al pagamento della tariffa in vigore per l'area occupata. La nuova concessione è, comunque, consentita purché siano trascorsi almeno venticinque anni dalla tumulazione della salma per la quale

dovrà essere eseguita la estumulazione. Nella tomba possono essere mantenute le salme o i resti mortali dei defunti in essa tumulati.

ART. 73 – MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, del precedente art. 71 (sepulture private), può concedersi solo in presenza della salma per i loculi e per le tombe private purché il defunto, al momento della morte abbia avuto la residenza nel comune, salvo quanto previsto dallo art. 50 del DPR 285\90; dei resti mortali o ceneri per gli ossarietti, anche se non residenti, su istanza dei parenti.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepulture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. L'assegnazione dei loculi o delle tombe di nuova costruzione, nonché le tombe da costruire a cura dei concessionari, dovranno essere assegnate in modo progressivo senza interruzione di continuità.
4. L'assegnazione dei loculi o delle tombe di nuova costruzione non può essere effettuata, in nessun modo, per la tumulazione di salme che hanno già un posto assegnato in precedenza all'interno di un cimitero del Comune, ad eccezione che per il ricongiungimento familiare e affettivo, compatibilmente con la disponibilità di posti e previa rinuncia alla concessione precedente.
5. La concessione in uso delle sepulture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. In deroga al 1° comma, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la concessione di posti salma costruiti dal Comune di Camaiore può essere effettuata in vita a favore del coniuge o del genitore superstite purché abbia compiuto il 65° anno di età e la richiesta sia presentata al momento del decesso. Qualora la salma venga sottoposta a cremazione i congiunti suddetti potranno comunque ottenere in concessione un loculo ove collocare subito l'urna cineraria e la propria salma dopo la morte.
7. In deroga al 1° comma, compatibilmente con le disponibilità di posti, in rapporto ai programmi cimiteriali, la concessione di celle ossarie o cinerarie costruite dal Comune o dalla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore, può essere effettuata, in vita, a favore del coniuge superstite e/o di un parente stretto, purché la richiesta sia presentata al momento della concessione della cella ossaria o cineraria per il congiunto defunto.
8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per le famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° commi del precedente art. 71 (sepulture private), è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
10. Compatibilmente con la disponibilità di aree o di sepoltura privata, in deroga ai commi precedenti, il Sindaco su istanza adeguatamente motivata dell'interessato, può autorizzare la concessione di aree, loculi, celle ossarie-cinerarie e tombe ai non residenti, previo pagamento delle tariffe in vigore aumentate del 50%. Tale maggiorazione non sarà applicata sulle concessioni rilasciate agli abitanti della frazione di Valpromaro ma residenti nella parte di territorio che ricade sotto l'amministrazione del Comune di Massarosa in quanto appartenenti, comunque, al medesimo paese. L'aumento non si applica nei casi in cui il deceduto avesse trasferito la residenza fuori comune per necessità socio-sanitarie.
11. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune o alla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Al saldo si dovrà poi provvedere al momento della

assegnazione del manufatto, prima della stipula dell'atto di concessione e dopo che saranno eventualmente determinate le nuove tariffe.

12. Qualora per qualsiasi ragione, la concessione dei manufatti di cui al precedente comma, non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale.

ART. 74 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 72 (durata delle concessioni), il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone indicate dal concessionario, per se stesso e a quelle della sua famiglia *ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario*, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 3° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali ampliata, al fine esclusivo dell'uso, agli affini fino al 3° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 04.01.68, n°15, nonché dall'art.3 comma 9° della Legge 15.05.97, n°127 (legge Bassanini) da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
5. Nel caso che tra i contitolari del diritto di sepoltura non vi sia accordo nel consentire la tumulazione della salma delle persone di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria non rilascerà l'autorizzazione alla tumulazione fino a quando non si giungerà ad un accordo.
6. I casi di "convivenza" con i titolari di concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, di cui all'art.93 comma 2° del DPR 285/90, deve essere sufficientemente motivata e risultare:
 - dall'atto di concessione,
 - da testamento,
 - da dichiarazione rilasciata dal concessionario nella forma di una dichiarazione di cui alla Legge 04.01.68, n°15, nonché dall'art.3 comma 9° della Legge 15.05.97, n°127 (legge Bassanini) da depositare presso il servizio di polizia mortuaria, prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile e nemmeno può trasmettersi, morendo il concessionario, agli eredi estranei alla famiglia. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
11. Ciascun tumulo può ospitare un solo feretro. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro, dietro versamento del corrispettivo fissato dalla tariffa vigente per ciascuna cassetta contenente resti o

ciascuna urna cineraria. In questo caso dovrà essere integrato l'atto di concessione principale, con le relative autorizzazioni ad inserire in tale sepoltura i resti mortali o urna cineraria.

12. Qualora nelle sepolture private individuali, per famiglia (cappelle) o collettività, si giunga alla completa capienza della disponibilità prima della scadenza della concessione, il concessionario o, se defunto, i suoi familiari, potranno richiedere, con istanza rivolta al Sindaco, il recupero dei posti mediante trasferimento, di salma in altra sepoltura o la raccolta di resti mortali. I familiari dovranno allegare all'istanza atto sostitutivo di notorietà ai sensi della Legge 04.01.68, n°15, nonché dall'art.3 comma 9° della Legge 15.05.97, n°127(Legge Bassanini), in cui siano individuati i familiari pari-grado del concessionario, i quali dovranno dichiarare che nulla osta al recupero dei posti. Con analogo atto i familiari più prossimi alla salma da trasferire o da raccogliere i resti, dovranno dichiarare il loro assenso. I posti così recuperati dovranno essere destinati ad altri defunti appartenenti alla famiglia. L'autorizzazione al recupero dei posti è soggetta al pagamento della tariffa vigente.
13. Per le concessioni di sepoltura individuali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non risulta indicato sull'atto di concessione i nominativi dei destinatari la sepoltura, il concessionario o gli aventi diritto dovranno all'atto della richiesta di sepoltura di una salma della famiglia in tale concessione, dichiarare mediante atto sostitutivo di notorietà ai sensi della Legge 04.01.68, n°15, nonché dallo art.3 comma 9° della Legge 15.05.97, n° 127 (legge Bassanini) il proprio intento ad effettuare la sepoltura della persona di cui trattasi in modo definitivo.

ART. 75 – MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che la Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario o gli aventi diritto non provvedano a quanto sopra, la Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire previa diffida agli interessati, da farsi se necessario per pubblica affissione, eseguirà gli interventi occorrenti addebitando le spese sostenute ai concessionari. Il Comune, su comunicazione della Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire, si riserverà comunque, di attivare le procedure di decadenza di cui al successivo art. 83 (decadenza).
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune o dalla Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire per conto dello stesso, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune o la Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere l'apposito canone stabilito dall'Amministrazione Comunale, in ragione del numero dei posti in concessione, in unica soluzione al momento della concessione o annualmente, secondo le determinazioni del Comune.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Se il Comune determina l'obbligo del pagamento annuo del canone di manutenzione, qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
6. Il Comune può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione annuo, di cui al 3° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere

l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento del competente organo comunale.

ART. 76 - .COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 71 (sepulture private), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo modalità previste dal successivo art. 87 (autorizzazioni e permessi di costruzione di sepulture private e collocazione di ricordi funebri) ed alla esecuzione delle opere relative entro ventiquattro mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa, risultante dall'apposito verbale.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
4. Le tombe di famiglia dovranno essere rivestite con materiali e riportare decorazioni o altro secondo quanto stabilito nella normativa tecnica attuativa del Piano regolatore cimiteriale, e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. Sul copritomba o sulla lapide dovrà essere indicato il nome, il cognome, la data di nascita e di morte delle salme tumulate.
6. Le cappelle di famiglia dovranno essere completate o rifinite secondo i tempi e le prescrizioni dell'ufficio comunale competente e comunque entro un anno dal rilascio della concessione edilizia. A garanzia di tale adempimento il concessionario dovrà depositare, all'atto della concessione, la somma del 10% del prezzo preventivato per la costruzione, anche a mezzo di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. Il deposito o la garanzia sarà restituita appena ultimata la costruzione. Nel caso che sia trascorso il tempo accordato dalla data della concessione, senza che sia stata ultimata la costruzione del sepolcro, il deposito o la garanzia sarà introitata dal Comune, il quale potrà fermo restando l'incameramento del deposito, concedere all'interessato, dietro sua richiesta, una proroga per l'ultimazione dell'opera, non superiore a dieci mesi. In mancanza di proroga, o trascorsa quest'ultima inutilmente, le opere eventualmente costruite passeranno a disposizione del Comune che potrà anche concederle ad altri. In questo caso, la somma pagata per la concessione non verrà in nessun caso restituita. La costruzione dell'opera non potrà avvenire senza le dovute autorizzazioni rilasciate dal Comune nonché dall'Autorità Sanitaria competente, previa presentazione di un progetto esecutivo redatto da un tecnico. Esse dovranno essere costruite secondo quanto previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale, ed in esse possono essere ricavate celle ossarie o cinerarie in numero massimo pari a quello dei loculi, questi ultimi non possono essere in numero superiore a sei. Su ogni posto salma, dovrà essere apposta una lapide a chiusura che non potrà essere unica per due o più loculi. Le lapidi a chiusura, dovranno essere apposte nei tempi di ultimazione dei lavori di rifinitura sopra indicati.
7. Su ogni tomba dovrà essere riportato il numero progressivo assegnato, secondo disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.
8. Nel caso di inadempienza e previa diffida all'esecuzione, oltre che l'irrogazione ai concessionari, della penale di legge, la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore potrà provvedere ai lavori necessari, rimettendo ai concessionari stessi le spese sostenute. Il Comune potrà anche procedere alla decadenza della Concessione di cui al successivo art. 83 (decadenza).
9. La sostituzione di marmi per usura o rottura, dovrà essere preventivamente autorizzata. Nel caso di sostituzione potrà essere consentito l'utilizzo di marmi compatibili con l'estetica delle tombe circostanti.
10. Il concessionario di sepulture private (loculi, celle ossarie o cinerarie, etc.) è tenuto, entro tre mesi dalla concessione, alla apposizione di elementi identificativi ed ornamentali nei materia,

forme e dimensioni stabilite ed in attuazione della normativa di piano regolatore cimiteriale. in caso di inadempienza si applica quanto previsto dal precedente comma 8°. La lapide a chiusura di materiale resistente dovrà riportare in alto a destra, il numero progressivo assegnato, a sinistra, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. L'eventuale apposizione, sulla lapide, di vaso portafiori o simile, dovrà essere collocato in basso a destra. Per l'eventuale iscrizione di epigrafi si rimanda al precedente art. 67 (epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nei campi comuni). Nel caso di inadempienza si applicano le stesse condizioni di cui al precedente comma 8°.

11. I loculi, celle ossarie o cinerarie costruite dal Comune o dalla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole devono prevedere l'apposita lapide in marmo bianco, o similare, necessaria per la chiusura e non è data al concessionaria alcuna possibilità di sostituirla con altra, anche doppia, ma solo vi dovrà essere apposta l'epigrafe e quant'altro previsto dal presente Regolamento.
12. Per le cassette contenenti i resti mortali o per le urne cinerarie, eventualmente autorizzati ad essere collocati nelle concessioni di cui al precedente comma, non è necessario riportare sulla lapide gli estremi di cui al comma 1°.
13. Tutti i lavori che i concessionari vorranno eseguire alla sepolture private, dovranno essere autorizzati dal servizio di Polizia Mortuaria, previa presentazione di regolare richiesta con allegato il progetto contenente lo stato attuale e lo stato modificato. Qualora i concessionari eseguano dei lavori senza le necessarie autorizzazioni, la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole, potrà invitare gli stessi, o i loro eredi, a ripristinare lo stato precedente, e qualora trascorsi i tempi previsti, essi non provvedano la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole eseguirà il lavoro con addebito delle spese al concessionario.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 77 – DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più titolari di una concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 04.01.68, n° 15 nonché dall'art.3 comma 9° della Legge 15.05.97, n° 127 (legge Bassanini), essa deve essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per se o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 74 (uso delle sepolture private) sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel precedente art. 74 (uso delle sepolture private), che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato dall'Amministrazione Comunale.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 74 (uso delle sepolture private), abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venticinque anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
12. I concessionari e gli aventi diritto al fine di evitare lo stato di abbandono della tomba, possono assegnare ad Enti, Associazioni o persone di fiducia individuate con idoneo atto da

far pervenire al Comune, il compito di mantenere la tomba, fino alla scadenza della concessione.

ART. 78 – RINUNCA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO.

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma, resti o ceneri o quando essendo stata occupata, il feretro, la cassetta resti o l'urna cineraria venga trasferita in altra sede.
 - in caso di rinuncia spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata in funzione degli anni di residua concessione secondo la formula seguente: $RIMBORSO = T \times M \times 0.5/N$
 - Dove T rappresenta la tariffa vigente di concessione
 - Per M si intende il numero di anni interi di residua concessione o frazione pari o superiore a sei mesi di residua durata.
 - Per N si intende il numero di anni di originaria concessione (ad es. 20 per nicchie cinerarie, etc.).
 - Per tariffa di concessione si intende quella vigente al momento della istruttoria di rimborso corrispondente a manufatto con caratteristiche analoghe a quello oggetto di rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna posta dal concessionario o dagli aventi titolo.
3. Il Comune, tenuto conto dell'eccessiva vetustà delle concessioni antecedenti il 1977, anno in cui è terminato il regime di perpetuità delle concessioni cimiteriali, non corrisponderà alcun rimborso in caso di rinuncia a concessioni perpetue.

ART. 79 – RINUNCA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se previsto, il rimborso di una somma calcolata con le modalità dell'art.78
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune della rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna posta dal concessionario o dagli aventi titolo.

ART. 80 – RINUNCA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma del precedente art. 72 (durata delle concessioni), salvo i casi di decadenza, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, se previsto, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma calcolata con le modalità dell'art.78.
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna posta dal concessionario o dagli aventi titolo.

ART. 81 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 90 O PERPETUA.

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma del precedente art. 71 (sepulture private), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti , il rimborso di una somma calcolata con le modalità dell'art. 78.
 - per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/120 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
 - Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna posta dal concessionario o dagli aventi titolo.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 82 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo aspettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 83 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - A. – quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da una salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesti, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione, o estumulazione;
 - B. – quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - C. – in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto al precedente art. 73 (modalità di concessione), penultimo comma;
 - D. – quando, per inosservanza della prescrizione di cui al precedente art. 76 (costruzione dell'opera – termini), non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - E. – quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 75 (manutenzione, canone annuo, affrancazione);
 - F. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti E e F di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accentramento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART. 84 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a secondo dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
3. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione il loculo, l'ossario nelle aree a sistema di inumazione, la cella ossaria – cineraria, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi o indennità di alcun genere anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accensione previsto dall'art. 943 del Codice Civile.

ART. 85 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 74 (uso delle sepolture private), ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessione di aree per sepolture per famiglie o collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati in quanto reperibili, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 86 – ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o alla Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole, e salvo che lo stesso non disponga l'esecuzione in proprio o mediante affidamento a convenzione, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori per l'accesso, dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dietro apposita domanda, dal Responsabile di Polizia Mortuaria.
3. I privati imprenditori autorizzati ad eseguire dei lavori di particolare entità, dovranno stipulare una polizza assicurativa che copra gli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali verranno fissati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 66 (riti funebri) e 67 (epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nei campi comuni) in quanto compatibili.
7. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro, le imprese od i concessionari, devono consegnare al personale addetto al cimitero, copia della autorizzazione rilasciata dall'ufficio dove è indicato il tipo di intervento consentito. Gli stessi, terminati i lavori, devono immediatamente informare il personale addetto al cimitero per le conseguenti verifiche.

ART. 87 – AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI
SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti da un professionista a cura e spese del concessionario, debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria presso la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole, su conforme parere del Coordinatore Sanitario, nonché della Commissione Edilizia solo ed esclusivamente per le cappelle di famiglia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. I progetti dovranno essere presentati all'Ufficio della Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore, entro un mese dalla data dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore per la concessione d'area.
3. La realizzazione dell'opera dovrà essere ultimata entro i tempi previsti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, decorrenti dal rilascio della autorizzazione. Su presentazione di motivata richiesta, potrà essere rilasciata una proroga di sei mesi per l'ultimazione dei lavori.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie d'area ed il coefficiente 3,50.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il concessionario sarà diffidato a realizzare o completare l'opera entro sessanta giorni dalla data della diffida.
9. Trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, la concessione si intenderà ipso jure et facto decaduta e le opere eventualmente costruite passeranno nella piena disponibilità del Comune che potrà farne oggetto di concessione ad altri. Il concessionario decaduto non potrà pretendere in alcun modo rimborsi o indennizzi.
10. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
12. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
13. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
14. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari secondo quanto indicato nei precedenti art 67 e 75 (epigrafi, monumenti etc., manutenzione etc.).

ART. 88 – RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori. Il Comune e la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore si intendono pertanto sempre sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e comunque indennizzati dai concessionari per ogni danno subito diretto o indiretto.
2. I consumi di acqua, di energia elettrica, quando non rilevabili con specifica strumentazione, sono determinati in modo forfettario e corrisposti dal concessionario al momento del rilascio dell'autorizzazione in misura determinata dal responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
3. Per la realizzazione di lavori di particolare rilevanza può essere richiesto, a garanzia di una corretta esecuzione delle opere e per il risarcimento di eventuali danni, il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissata dal Responsabile di Polizia Mortuaria secondo l'entità dei lavori.

ART. 89 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Le imprese si obbligano, in caso di comprovata necessità, a trasportare altrove i materiali e le attrezzature ed a smontare armature e ponteggi, a propria cura e spese, secondo le indicazioni impartite.

ART. 90 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc...

ART. 91 – LAVORAZIONE DEL MATERIALE

1. I materiali sia da costruzione che da decorazione per monumento, lapidi, segni funerari, etc., non potranno essere lavorati né incisi all'interno dei cimiteri, ma vi dovranno essere trasportati completamente ultimati, salvo quelle piccole modificazioni che si rendessero necessarie per essere messe in opera.
2. Si fa eccezione a quanto sopra per le sole incisioni per le lapidi o monumenti già esistenti o per particolari esigenze tecniche da autorizzarsi, di volta in volta, dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. A fine giornata, per qualsiasi lavoro autorizzato, le imprese o le persone autorizzate, dovranno riordinare e ripulire perfettamente lo spazio interessato dai lavori.

ART. 92 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART. 93 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. In occasione della Commemorazione dei defunti, a partire dal giorno 28 Ottobre fino al giorno 4 Novembre compreso è sospeso ogni lavoro all'interno dei cimiteri. Non è altresì consentito l'asporto, l'introduzione e l'apposizione di lapidi, monumenti, vasi e simili. In casi del tutto eccezionali, tali operazioni potranno essere autorizzate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nel comma precedente.
3. Nel caso di non ottemperanza provvederà la Azienda Speciale Pluriservizi Camaione addebitando in solido all'impresa e al concessionario le spese occorse.

ART. 94 – VIGILANZA

1. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. La Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui ai precedenti artt. 86 e 88 (accesso al cimitero e responsabilità deposito cauzionale)

ART. 95 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso e corretto nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - a custodire le chiavi di accesso al cimitero e dei diversi locali all'interno di esso;
 - a segnalare tempestivamente, all'Ufficio di Polizia Mortuaria, qualsiasi fatto od inconveniente che si dovesse verificare all'interno del cimitero;
 - a segnalare, periodicamente, in caso di necessità all'Ufficio di Polizia Mortuaria, ogni bisogno di materiale, attrezzatura, etc. utile all'espletamento del servizio;
 - ad indicare all'Ufficio di Polizia Mortuaria le tombe che necessitano di interventi di manutenzione o riparazione o quelle che fossero in stato abbandono.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto agli obblighi sanitari (ex vaccinazione antitetanica), ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. Il personale ha l'obbligo di rispettare il D. Lsg. N° 262/94 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare l'art. 44, commi 1, 2, 3, 4, e 5 sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I)

CAPO II

IMPRESE, POMPE FUNEBRI

ART 96 – FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari dei defunti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale ai sensi dell'Ex Legge n° 427/71 o della comunicazione effettuata al Comune competente per il territorio ai sensi della D.Lsg. n° 114/98 qualora intendano vendere feretri ed articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 285/90.
3. Le imprese comunque dovranno operare nel rispetto della convenzione stipulata tra il Comune e le imprese stesse e regolante l'attività funebre, così come indicato nella delibera del Consiglio Comunale n° 145 del 09.11.98.

TITOLO V
DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 97 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI
ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 98 – MAPPA

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessione e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 99 – ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 100 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumento informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali di cui al precedente articolo 100.
4. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta agli organi di controllo.
5. Un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 101 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui al precedente art. 100 (annotazioni in mappa), terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto
 - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 99 (mappa).

ART. 102 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 103 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento, precedente, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui al precedente art 77 (divisione, subentri, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 104 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc...) od una concessione (aree, loculi, tombe, etc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti etc... o la costruzione di tombini, edicole, monumenti etc..., s'intende agisca in nome e per conto o col preventivo consenso di tutti gli interessati. Per le sepolture private è necessario produrre:
 - gli estremi dell'atto di concessione o copia di essa;
 - dichiarazione scritta del titolare della concessione o di tutti i discendenti o delle persone che hanno titolo sulla concessione o del referente se indicato ai sensi del precedenti art. 77 (divisione, subentri) con il quale viene dato incarico ad agire in nome e per conto del medesimo.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale e la Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole si intenderanno e resteranno estranee all'azione che ne consegue.
3. Esse si limiteranno, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 105 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. La responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri nonché l'emanazione degli atti previsti nel presente regolamento, nell'ambito dei principi fissati dalle norme di legge e di statuto, ed ogni altro analogo adempimento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Municipale, spetta al Funzionario responsabile della Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole.
2. In tali compiti il Dirigente o il Responsabile si avvale della collaborazione del Settore Lavori Pubblici, del Settore Pianificazione Territoriale e dei dipendenti addetti al servizio.

3. La responsabilità dell'attività di polizia mortuaria, di custodia cimiteriale e del procedimento amministrativo è attribuita secondo i principi di cui alla legge n° 241/90.
4. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, la stipula degli atti di concessione spettano al Legale Rappresentante o al Dirigente competente.

ART. 106 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 104 (efficacia delle disposizioni del regolamento) e dal successivo art. 108 (sepulture private e tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio) le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 107 – SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemorabile", quale presunzione "Juris tantum" (ammette prova contraria) della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale. Determinando le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Sindaco.
3. I concessionari di sepulture a tempo determinato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. In Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.
5. Qualora nelle tombe a più posti, o nei loculi, l'originaria concessione sia stata suddivisa, nel tempo, in più atti di concessione a soggetti diversi, verificato il riutilizzo della sepoltura, i concessionari devono operare nel rispetto delle norme previste dal precedente art. 77 (divisioni, subentri...), al fine di consentire la riunione di tutti gli aventi diritti in un unico atto di concessione.
6. Onde poter procedere alle operazioni di cui al comma precedente i concessionari dovranno presentare un dichiarazione prevista dallo art. 20 della Legge 04.01.68 n°15 nonché dallo art. 3 comma 9° della Legge 15.05.97, n° 127 (legge Bassanini), sottoscritta da tutti gli aventi titolo contestualmente ovvero con atti separati, e dalla quale risulti la suddetta volontà nonché l'individuazione di un referente nei confronti del Comune.
Nel caso in cui le concessioni originarie abbiano scadenza differenti, la durata della concessione stessa verrà unificata e sarà prevista con decorrenza di trenta anni dalla data dell'ultima sepoltura avvenuta in tale occasione.
7. Qualora esistano aree il cui diritto d'uso fu rilasciato per la realizzazione di tombe, ma mai utilizzate dai concessionari nei venti anni successivi all'atto di concessione, verrà dichiarata la decadenza dal relativo diritto, previo pubblicazione all'Albo Pretorio e Cimiteriale, e l'area verrà nuovamente concessa in uso.

8. Nell'ipotesi in cui, sul presupposto di una concessione originaria sono state rilasciate successive autorizzazioni per l'inserimento nella tomba o loculo di altri resti mortali, la durata di tali ultimi provvedimenti, anche se differente, verrà fatta coincidere con quella della concessione originaria.
9. Qualora a seguito di operazioni cimiteriali su concessioni esistenti, si rinvenivano resti mortali per i quali non risulta essere rilasciata alcuna concessione cimiteriale, gli stessi verranno deposti nell'ossario comune.
È facoltà del concessionario o degli aventi diritto conservare i citati resti nella concessione ove sono stati rinvenuti, previo pagamento della tariffa vigente.

ART. 108 – RIMESSE DI CARRI FUNEBRI – NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 Ottobre 1990 potranno essere manualmente nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del DPR 285/90 e i relativi titolari richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 109 – TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27.07.34, n° 1265, od al regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03.03.34, n° 383 e successive modificazioni, nonché dalla legge 24.11.81, n° 689, con sanzione minima determinata in L. 50.000= ed un massimo di L. 500.00. per le infrazioni addebitabili ai concessionari, potranno in aggiunta attivarsi le procedure di decadenza della concessione.

ART. 110 – RICHIAMO ALLE NORME VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 e successive modificazioni.

ART 111. – ABROGAZIONI DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

ART. 112 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, previa pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.